



Prot. 1524/18

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.A. 2018/2019

Il presente concorso è bandito in conformità allo "Schema di bando regionale da adottarsi dai Soggetti Gestori dei servizi per il diritto allo studio universitario per l'assegnazione dei benefici a concorso", di cui alle disposizioni della L.R. 13/12/2004 n. 33, in particolare dall'articolo 3 e della D.P.C.M. 9/4/2001, attuativo della deliberazione della *Giunta regionale della Lombardia n. XI/263 del 28/06/2018*.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti che nell' A.A. 2018/2019 sono iscritti ai corsi di studio accademici dell' I.S.S.M. "C. Monteverdi" di Cremona che:

- conseguono per la prima volta, il Diploma Accademico di 1° o di 2° Livello presso le Istituzioni AFAM;
- siano iscritti ai corsi di studio dell'ISSM Claudio Monteverdi per l'A.A. 2018/2019
- siano in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

L'Istituto non esonera dal pagamento dei contributi e delle tasse dovute gli studenti beneficiari delle borse di studio e gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari; verranno rimborsati agli studenti beneficiari gli importi versati, a seguito dell'avvenuto trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia.

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

L'I.S.S.M. "Claudio Monteverdi" di Cremona mette a concorso borse di studio (finanziate dalla Regione Lombardia e dal M.I.U.R.) nel numero consentito dalle



disponibilità finanziarie riconosciute in sede regionale nell'esercizio finanziario 2018 per l'A.A. 2018/2019.

Tali borse sono destinate agli studenti iscritti ai corsi attivati dall' I.S.S.M. "C. Monteverdi" di Cremona.

Il numero delle borse di studio è ripartito tra i diversi corsi di studio nel seguente modo:

Tabella A – numero borse di studio	Borse di studio
Studenti iscritti <u>al primo anno</u> dei corsi triennali di primo livello e dei corsi biennali di secondo livello	1
Studenti iscritti <u>ad anni successivi al primo</u> dei corsi triennali di primo livello e dei corsi biennali di secondo livello	1

Nel caso non venisse assegnata la borsa agli iscritti al primo anno questa potrà essere assegnata al secondo in graduatoria degli iscritti agli anni successivi. Lo stesso nel caso non venisse assegnata la borsa agli iscritti agli anni successivi al primo, questa verrà assegnata al secondo in graduatoria per gli iscritti al primo anno.

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere al Corso Triennale di I livello o Biennale di II livello:

- per la prima volta a un regolare anno di corso dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali accademici di secondo livello attivati dall'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona, ai sensi della normativa vigente,
- ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal corso legale degli studi.



Gli studenti, nell' A.A. 2018/2019, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'A.A. conseguiti 2018/2019 sia in Italia che all'estero;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'A.A. 2018/2019:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti ad un anno ripetente;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede AFAM con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- siano già stati assegnatari di una borsa di studio all'interno dello stesso percorso di studi.

Qualora nella propria carriera accademica lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessarie per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previste per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DELLA BORSA DI STUDIO

I richiedenti, per essere ammessi alle graduatorie definitive devono essere regolarmente iscritti per l'A.A. 2018/2019 alla data del 31 ottobre 2018 (si precisa che per risultare regolarmente iscritti la tassa di immatricolazione ed il contributo alla didattica devono essere pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica di seguito specificati.



3.1) REQUISITI DI MERITO

Studenti iscritti per la prima volta al 1° anno di corso del Diploma accademico di I livello

1. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso
2. Superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai corsi di diploma accademico senza obblighi formativi aggiuntivi;
3. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 70/100. I titoli conseguiti all'estero con diversa espressione della votazione devono essere convertiti in 100esimi in base alla dichiarazione di valore in loco rilasciata dal Consolato, secondo la formula di cui alla nota MIUR del 4/6/2007.

Requisiti di merito ex post:

Essere regolarmente iscritti e avere ottenuto il riconoscimento di almeno 35 crediti formativi entro il 10 agosto 2019.

Se tale requisito viene realizzato entro il 30 novembre 2019, lo studente conserva il diritto al 50% del valore della borsa di studio e dei servizi gratuiti fruiti; qualora entro il 30 novembre 2019 non vengano conseguiti i 35 crediti si decade dal Beneficio della Borsa di studio.

Studenti iscritti per la prima volta al 1° anno di corso del Diploma accademico di II livello

Essere regolarmente iscritti e avere ottenuto il riconoscimento di almeno 35 crediti formativi entro il 10 agosto 2019.

Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di Diploma accademico di I e II livello devono avere conseguito per ciascuno anno di corso, entro il 10 agosto 2018, il numero di crediti formativi indicati nella seguente tabella:



CORSI DI STUDIO	2° anno di corso	3° anno di corso	Ultimo semestre
Triennio accademico di I livello	35	90	150
Biennio accademico di II livello	35		90

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Gli studenti iscritti al secondo anno e al terzo anno dei corsi di Diploma accademico di I livello dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del triennio del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo dei crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito.

L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il Bonus ammonta a complessivi:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o per l'ultimo semestre.

Gli studenti iscritti al secondo anno del biennio del Diploma accademico di II livello dispongono di un ulteriore bonus di tre crediti, che ammonta a complessivi:

- 15 crediti, relativamente al secondo anno del biennio del Diploma Accademico di II livello oltre al relativo ultimo semestre, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici.



Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile.

La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso accademico di I livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva al Biennio. Tale disposizione non si applica agli iscritti al Biennio proveniente da vecchi ordinamenti.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità certificata pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione.

Validità dei crediti e media ponderata

La media ponderata degli esami sostenuti sarà calcolata sulla base di quanto registrato nel libretto dello studente.

Gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 31.

Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

3.2) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE

- Requisiti di reddito

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all' indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativamente ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2017.



Limiti reddituali e patrimoniali

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso per l'anno 2017, con riferimento al nucleo familiare:

- un indicatore di **Situazione Patrimoniale Equivalente** (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP / Scala di equivalenza, come da Sez. I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario) non superiore a € 50.000,00;
- un indicatore di **Situazione Economica Equivalente** (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore a € 23.000,00.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dal D.P.C.M. 159/2013, con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

In particolare, l'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare specificata nella sotto indicata tabella

	Valore I.S.E.E. Universitario				
1° fascia	da	euro	0,00	a	14.420,31
2° fascia	da	euro	14.420,32	a	17.709,34
3° fascia	da	euro	17.709,35	a	23.000,00

Nucleo familiare

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, concernente le



informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La certificazione ISEE ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, art. 1 bis e D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 5. Secondo tale normativa ogni individuo può appartenere ad un solo nucleo familiare ai fini ISEE. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione dell'ISEE, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità, ad eccezione di chi, maggiorenne, risulta fiscalmente a carico al 100% di soggetti terzi non presenti nello stato di famiglia;
- c) dai soggetti non presenti nello stato di famiglia del richiedente ma fiscalmente a carico al 100% di uno (o più) dei componenti dello stato di famiglia
- d) dal soggetto che, eventualmente, ha fiscalmente a carico al 100% il richiedente ma non compare nello stato di famiglia del richiedente;
- e) eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di sottoscrizione dell'ISEE anche se non presenti nello stato di famiglia inoltre, se non ricorrono le condizioni di studente indipendente, come sotto indicato;
- f) dai genitori del richiedente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico ai fini Irpef anche se non presenti nello stato di famiglia.

Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente è considerato autonomo quanto ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 6.500,00.

Studente coniugato

Lo studente coniugato forma sempre nucleo familiare autonomo dalla famiglia d'origine e per esso si considerano solo le persone presenti nello stato di famiglia ed eventuali soggetti a carico delle stesse.



Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all'estero **non hanno** la possibilità di richiedere l'ISEE Università.

Gli immatricolati e gli iscritti per l'A.A. 2018/2019 possono presentare domanda per i benefici e servizi per il diritto allo studio in assenza di attestazione ISEE Università ma dovranno presentare entro il 20 novembre 2018 (pena l'esclusione dalla graduatoria) la documentazione necessaria per una determinazione della condizione economica.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri è valutata sulla base del cambio medio del 2016.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- reddito dell'anno solare 2017 di ciascun componente la famiglia (il documento, rilasciato successivamente all'1.1.2018, deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2017; qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2017, non abbiano percepito reddito nell'anno 2017, è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2017 con l'indicazione dei metri quadrati o certificato di assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2017;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2017 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.).

La documentazione sopra elencata deve essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti, deve essere tradotta in italiano e legalizzata secondo le normative di seguito riportate.



Per gli studenti albanesi

In considerazione dell'ordinamento amministrativo del loro Paese, è obbligatorio, per ogni componente maggiorenne il nucleo familiare, produrre due documenti relativi all'esistenza o meno di redditi nel 2015: il primo, rilasciato dal locale Istituto della previdenza sociale ("Instituti i sigurimeve shoqerore"), che si occupa dei redditi da lavoro dipendente o da pensione; il secondo, rilasciato dal Ministero delle finanze, per quanto attiene ai redditi da lavoro autonomo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B- Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro "Apostille": i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, (leggibile al seguente link: <https://www.admin.ch/opc/it/classifiedcompilation/19610213/201506110000/0.172.030.4.pdf>) sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del 28.5.2012 del Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica d'intesa con il Ministero per gli Affari esteri, leggibile al seguente link: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/maggio/dm-28052012.aspx>), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In



quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di decadenza della stessa.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: obbligo di legalizzazione attraverso Ambasciata o Consolato italiano nel Paese d'origine.

Tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani. Repubblica Moldova, Svezia: per questi due Paesi, firmatari della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano). Albania: dal 1°luglio 2011 i documenti albanesi che devono essere presentati in Italia non devono più essere previamente legalizzati dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in Albania ma devono essere muniti del timbro dell'Apostille da parte del Ministero degli Affari Esteri albanese.

Si rimanda ai siti web dell'ambasciata d'Italia:

a Tirana (<http://www.ambtirana.esteri.it>) e

dei consolati di Scutari (<http://www.consitalia-scutari.org>) e

a Valona (<http://www.consvalona.esteri.it>)

per informazioni dettagliate circa l'iter obbligatorio da seguire.

Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Qualora lo studente, solo per comprovati motivi, abbia difficoltà a reperire i documenti nel Paese d'origine, può rivolgersi all'autorità consolare straniera in Italia. In questo caso la legalizzazione avviene presso la Prefettura competente per territorio, cioè la Prefettura della città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento. In questo caso, la dichiarazione consolare deve far espresso riferimento ai documenti provenienti dal Paese d'origine (non saranno cioè valide autocertificazioni di condizioni economiche scritte dallo studente o da altri soggetti e presentate al Consolato) che dovranno comunque essere tradotti e prodotti in copia alla Segreteria dell'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona.

4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:



	Tipologia studente		
	In sede	Pendolari	Fuori sede
1° Fascia	€ 1.975,00	€ 2.178,00	€ 2.129,00
2° Fascia	€ 1.519,00	€ 1.720,00	€ 1.552,00
3° Fascia	€ 1.201,00	€ 1.399,00	€ 998,00

STUDENTI IN SEDE

€ 1.975,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.675,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a

€ 1.519,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.219,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a

€ 1.201,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.901,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI PENDOLARI

€ 2.178,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.878,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a

€ 1.720,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.420,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a

€ 1.399,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.099,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

STUDENTI FUORI SEDE

€ 2.129,00 e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.829,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a

€ 1.552,00 e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.252,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a

€ 998,00 e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.698,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

Tutti gli importi sopra indicati si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti iscritti all'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona, che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare (Fuori Corso), con riferimento all'anno di immatricolazione.



DEFINIZIONE DI “STUDENTE PENDOLARE” e “STUDENTE FUORI SEDE”

- *Studente in sede*: residente nel comune ove hanno sede i corsi di studio frequentati o in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della L.R. n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lettera B);
- *Studente pendolare*: residente in un comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati ma che, comunque, consente il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati, in un lasso temporale compreso tra 60 e 90 minuti;
- *Studente fuori sede*: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore ai 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato “pendolare”.

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto di affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un suo genitore, oppure per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione, dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, una dichiarazione scritta dall’intestatario del contratto o dal proprietario, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità di quest’ultimo, attestante la durata della permanenza nell’anno accademico 2018-2019, specificando le date di inizio e fine del domicilio e la quota allocativa mensilmente pagata. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il termine di presentazione della domanda.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia stato già prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione fatti salvi eventuali controlli.



5) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

5.1) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.776,00 per studenti considerati in sede, di € 3.951,00 per studenti considerati pendolari e €. 7.236,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

5.2) Mobilità internazionale

Gli studenti iscritti all'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2018/2019 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.



Gli studenti iscritti ai corsi sperimentali attivati, ai sensi della L. n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

6) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente corretto del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{23.000,00} \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così



distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti o alle annualità superate è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\frac{(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi})}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})} \times 600$$

Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Votazione media ponderata studente} - 18)}{(30 - 18)} \times 400$$

7) TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata entro il 30 novembre 2018 termine perentorio compilando l'apposito modulo: vedi ALLEGATO A.



E' necessario che:

- il modulo di richiesta venga stampato e firmato ed inviato all'ISSM "Claudio Monteverdi di Cremona" secondo le modalità riportate nel bando, corredato con la documentazione cartacea richiesta come indicato nel presente articolo.

La documentazione indicata di seguito dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R. al Direttore dell'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona, via Realdo Colombo n. 1 – 26100 Cremona, entro il 30 novembre 2018 (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del conservatorio (farà fede la data apposta sulla ricevuta di consegna) pena l'esclusione dal concorso.

- modulo di presentazione della domanda compilato e debitamente firmato;
- copia della carta di identità/passaporto in corso di validità;
- per redditi e patrimoni in Italia: attestazione I.S.E.E con relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) firmata dal dichiarante;
- per redditi e patrimoni all'estero: documentazione prevista al paragrafo 3.3.

7.2) Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

- copia dell'atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente divorziati/separati;
- per gli studenti invalidi, copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica comprovante la percentuale di invalidità;
- per chi abbia ottenuto il diploma accademico triennale presso un altro istituto, certificato di carriera attestante la data di prima immatricolazione.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.



8) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DEI RICORSI

8.1 - Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dall'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona, che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.

Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:

- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti
- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- idonei assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;
- idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto per mancanza di fondi.

In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

8.2 - Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 30 gennaio 2019** attraverso la pubblicazione sull'area riservata del sito dell'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona: www.istitutomonteverdi.it.

Le graduatorie definitive sono rese note agli interessati **entro il 1 marzo 2019** attraverso la pubblicazione sull'area riservata del sito del dell'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona: www.istitutomonteverdi.it.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime.



Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà pubblicata sul sito la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

9) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Il pagamento della borsa di studio avverrà compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia entro il 30 Luglio 2019 se la quota minima di CFA richiesti è già stata raggiunta dallo studente nella sessione estiva di esami di giugno 2019. Gli studenti che conseguiranno la quota minima di crediti entro la sessione di esami autunnale 2018 riceveranno la borsa entro il 30 dicembre 2019.

L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato/o cointestato allo studente beneficiario.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2019 almeno **35 crediti** pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo il l'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona potrà stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 2° livello la borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 30 novembre 2019 almeno **35 crediti**, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le



somme eventualmente già riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti.

10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

10.1) INCOMPATIBILITÀ

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dall'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona;
2. non presenti all'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

10.2) DECADENZA

Lo studente decade dal diritto ad usufruire dei benefici/servizi ottenuti, nel momento in cui consegue il titolo accademico.

10.3) REVOCA

La borsa viene revocata:

- Per rinuncia agli studi/beneficio a concorso dell'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona effettuata prima del 30 novembre 2018 (incluso);
- Per trasferimento ad altra sede universitaria prima del 30 novembre 2018 (incluso);



- **Per dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 23, della legge n. 390/91:**
- Per l'iscrizione all'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona dopo i termini fissati dall'Istituto;
- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al primo anno di qualsiasi livello dei crediti minimi sopra indicati **entro il 30 Novembre 2019.**
- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al secondo anno di qualsiasi livello dei crediti minimi sopra indicati **entro il 10 agosto 2018.**
- Per mancato conseguimento da parte degli studenti iscritti al terzo anno di un triennio dei **crediti sopra indicati entro il 10 agosto 2018.**
- Per mancanza di requisiti di reddito/patrimonio e/o di merito scolastico, mancato soddisfacimento delle condizioni risolutive dei termini, procedure etc., di cui al presente bando.

Nei casi di revoca, gli studenti saranno tenuti a rifondere gli importi percepiti e/o le somme relative al valore monetario dei servizi fruiti, in un'unica soluzione o in tre rate. La restituzione delle somme dovrà comunque avvenire dopo la comunicazione del provvedimento di revoca ed entro Dicembre 2020.

Qualora lo studente non provveda ad effettuare i versamenti suddetti, l'Ufficio DSU adirà per le vie legali il recupero dei crediti e, comunque, lo studente non potrà chiedere più alcun beneficio/servizio all'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona se non dopo la restituzione totale della somma dovuta. Nei casi predetti, l'Ufficio DSU provvederà ad inoltrare apposita richiesta ai Presidenti/Rettori degli Istituti Universitari di riferimento, per la sospensione della carriera universitaria dell'interessato per il periodo di insolvenza del debito maturato. I benefici, inoltre, saranno revocati qualora a seguito di controlli, che saranno effettuati dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, verrà accertata l'erronea attribuzione.

11) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI CORSO

Nel caso di trasferimento ad altro Conservatorio o Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).



Lo studente che si sia trasferito da altro Conservatorio o Accademia o Università all'ISSM Claudio Monteverdi di Cremona dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Conservatorio o Accademia o Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.

La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 10 febbraio 2019**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 22 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

L'ISSM "Claudio Monteverdi" di Cremona, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.p.r. 445/2000. In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dalla legge n.390/1991, art. 23, consistenti nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

13) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando.



- b) sono raccolti dai Soggetti Gestori ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge.
- c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti.
- d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento ai Soggetti Gestori per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria provvisoria solo se effettuati entro il 15 febbraio 2019 e sulla graduatoria definitiva solo se effettuati entro il 15 marzo 2019.
- e) Il Soggetto Gestore è il titolare del trattamento dei dati.

14) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento, e precisamente:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), quale parametro di valutazione delle condizioni economiche degli studenti universitari per l'accesso ai benefici a concorso;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390»;
- la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 «Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario»;
- il protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- la legge 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 5, comma 6;
- il decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti»



- il Decreto Ministeriale 22 maggio 2012 «Aggiornamento limiti massimi Indicatore condizione economica equivalente e Indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2012/2013»;
- il Decreto Ministeriale 28 maggio 2012 recante “Definizione dei Paesi in via di Sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001”
- la deliberazione n. X/6795 seduta del 30/06/2017 della Giunta Regionale della Regione Lombardia avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l’assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018”;
- la deliberazione n. XI/263 seduta del 28/06/2018 della Giunta Regionale della Regione Lombardia avente ad oggetto “Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l’assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario A.A. 2018/2019”.

Modalità di riscossione dei benefici in denaro

I vincitori dei benefici in denaro potranno riscuotere le somme loro spettanti tramite accredito su conto corrente bancario italiano. In questo caso il conto deve essere intestato o cointestato allo studente (sono escluse carte di credito e ricaricabili).

Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento all’Istituto Musicale Pareggiato “C. Monteverdi” di Cremona per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003).

Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 7 dicembre 2018.

Cremona, 9 novembre 2018

Il Direttore
Prof.a Anne Colette Ricciardi
F.to Anne Colette Ricciardi